REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI

Allegato "A" alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 18.11.2020

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto
Art. 2 Riferimenti normativi
Art. 3 Competenze
Art. 4 Disposizioni generali – diritto di sepoltura
Art. 5 Atti a disposizione del pubblico
Art. 6 Responsabilità
Art. 7 Obblighi
Art. 8 Comportamenti vietati all'interno del cimitero

TITOLO II - DENUNCE DI MORTE E RELATIVI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E IGIENICO- SANITARI

Art. 9 Dichiarazione e avviso di morte
Art. 10 Denuncia causa di morte
Art. 11 Rinvenimento parti di cadavere
Art. 12 Accertamenti necroscopici
Art. 13 Referto all'autorità giudiziaria
Art. 14 Adempimenti dell'ufficio di Stato Civile

TITOLO III - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Art. 15 Osservazione dei cadaveri
Art. 16 Modalità di osservazione
Art. 17 Trasferimento durante il periodo di osservazione
Art. 18 Deposito di osservazione e obitorio
Art. 19 Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento

TITOLO IV - FERETRI

Art. 20 Deposizione della salma nel feretro
Art. 21 Chiusura del feretro
Art .22 Caratteristiche dei feretri e trasporti
Art. 23 Modalità di confezionamento e chiusura delle casse
Art. 24 Valvole e altri dispositivi atti a ridurre le sovrappressioni del feretro

TITOLO V - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 25 Autorizzazione al trasporto funebre
Art. 26 Trasporto prodotti del concepimento
Art. 27 Trasporto funebre tra stati
Art. 28 Trasporto di resti mortali e di ceneri
Art. 29 Trasporto di cadaveri su disposizione della pubblica autorità

TITOLO VI - ATTIVITA' DI INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 30 Inumazione
Art. 31 Tumulazione
Art. 32 Disposizioni relative alle varie tipologie di loculi
Art. 33 Concessione dei loculi prefabbricati su tre file
Art. 34 Concessione dei loculi prefabbricati su quattro file
Art. 35 Concessione dei loculi in muratura
Art. 36 Concessione temporanea dei loculi
Art. 37 Riuso del loculo in concessione perpetua e novantanovennale
Art. 38 Cellette ossari e cellette cinerarie
Art. 39 Ossario comune

TITOLO VII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 40 Esumazioni ordinarie e straordinarie
Art. 41 Estumulazioni ordinarie e straordinarie
Art. 42 Oggetti rinvenuti durante le operazioni di esumazione ed estumulazione

TITOLO VIII – CREMAZIONE

Art. 43 Cremazione
Art. 44 Autorizzazione alla cremazione
Art. 45 Registro per la cremazione
Art. 46 Consegna e destinazione delle ceneri
Art. 47 Urne Cinerarie
Art. 48 Dispersione delle ceneri

TITOLO IX - CONCESSIONE DEI LOCULI E DELLE CELLETTE

Art. 49 Diritto d'uso sulle sepolture
Art. 50 Divieto di cessione ed uso delle sepolture private
Art. 51 Durata delle concessioni
Art. 52 Rinnovo delle concessioni
Art. 53 Modalità di concessione e relativo atto di pagamento
Art. 54 Tariffe e modalità di pagamento delle concessioni
Art. 55 Revoca delle concessioni
Art. 56 Decadenza delle concessioni
Art. 57 Individuazione delle aree sepolcrali

TITOLO X - AREE CIMITERIALI

Art. 58 Concessione aree cimiteriali
Art. 59 Atto di concessione
Art. 60 Durata delle concessioni
Art. 61 Tariffa delle concessioni
Art. 62 Divieti alla concessione di aree cimiteriali
Art. 63 Aventi diritto all'uso della sepoltura di famiglia e per collettività
Art. 64 Divieto di cessione dei diritti d'uso
Art. 65 Autorizzazioni ad eseguire i lavori e agibilità delle sepolture
Art. 66 Doveri in ordine alla manutenzione

Art. 67 Rinnovo delle concessioni
Art. 68 Decadenza delle concessioni - cause
Art. 69 Decadenza delle concessioni per mancata realizzazione dell'opera
Art. 70 Decadenza per perdurante stato di abbandono
Art. 71 Revoca delle concessioni
Art. 72 Sanzioni per maggiore occupazione di aree cimiteriali

TITOLO XI – ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 73 Disciplina del servizio
Art. 74 Caratteristiche degli impianti
Art. 75 Manutenzione degli impianti
Art. 76 Richiesta del servizio
Art. 77 Sottoscrizione e attivazione del servizio
Art. 78 Tariffe del servizio
Art. 79 Oneri per l'attivazione dell'impianto
Art. 80 Pagamento del canone
Art. 81 Divieti
Art. 82 Variazioni di utenza
Art. 83 Declino di responsabilità

TITOLO XII - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 84 Orario
Art. 85 Riti funebri
Art. 86 Regole d'ornato
Art. 87 Attività delle ditte appaltatrici di servizi comunali
Art. 88 Attività delle ditte esterne
Art. 89 Attività funebre

TITOLO XIII - NORME TECNICHE

Art. 90 Rilascio concessioni per la costruzione di monumenti a terra
Art. 91 Manutenzione ordinaria e straordinaria di loculi, tombe e cappelle

TITOLO XIV – ATTIVITA' DI VIGILANZA E SANZIONI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 92 Attività di controllo e vigilanza
Art. 93 Sanzioni
Art. 94 Disposizioni finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
OGGETTO

1. Il presente Regolamento di Polizia Mortuaria, disciplina, ai sensi dell'art. 7 della Legge 18/08/2000, n. 267, il Servizio di Polizia Mortuaria comunale in relazione a tutte le attività connesse con la cessazione della vita, la custodia e il trasporto delle salme, l'organizzazione dei servizi cimiteriali, le concessioni, la custodia del cimitero, le regole d'ornato e gli addobbi funerari, l'attività delle ditte esterne.
2. Le norme del presente regolamento sono volte, principalmente, a garantire la tutela preventiva della salute pubblica e ad assicurare un adeguato e ordinato esercizio dei servizi funebri.
3. Le disposizioni del presente regolamento abrogano, tutte le disposizioni comunali contenute in precedenti regolamenti, deliberazioni e altri atti riguardanti l'organizzazione dei servizi cimiteriali.
4. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:
   - **salma**: il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o prima dell'accertamento di morte;
   - **cadavere**: il corpo umano privo di funzioni vitali dopo le ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;
   - **resto mortale o indecomposto**: il cadavere, in qualunque stato di trasformazione, decorsi almeno dieci anni d'inumazione o tumulazione aerata ovvero vent'anni di tumulazione stagna;
   - **medico curante**: il medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico terapeutico ed è a conoscenza dell'evoluzione della malattia e della causa ultima del decesso; è colui che compila la denuncia della causa di morte;
   - **medico necroscopo**: il medico che ha il compito di accertare la morte redigendo l'apposito certificato, nominato dall'Azienda per la Tutela della Salute;
   - **feretro**: il cofano sigillato contenente il cadavere destinato alla sepoltura o cremazione;
   - **resti ossei**: le ossa che si rinvengono in occasione di esumazioni o estumulazioni per le quali si accerti la condizione di completa scheletrizzazione;
   - **inumazione**: la sepoltura del feretro nel terreno, in fossa;
   - **tumulazione**: la collocazione del feretro in loculo;
   - **cremazione:** la pratica funeraria che trasforma il cadavere e i resti mortali, tramite procedimento termico, in ceneri;
   - **traslazione**: trasferimento di feretro da un loculo ad altro loculo nello stesso cimitero o a quello di altro comune;
   - **esumazione**: operazione di recupero dei resti mortali dalla terra;
   - **estumulazione**: operazione di recupero dei resti mortali da tomba o loculo;
   - **celletta ossario**: manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni;
   - **nicchia cineraria**: manufatto destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;
   - **campo comune**: luogo in cui vengono inumate le salme;
   - **ossario comune:** luogo in cui sono conservati i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni per i quali gli aventi titolo non abbiano chiesto diversa destinazione;
   - **cinerario comune**: luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni per le quali gli aventi titolo non abbiano richiesto diversa destinazione;

- **trasporto funebre**: il trasferimento di una salma, cadavere o resti mortali dal luogo del decesso, o di rinvenimento, fino al luogo di sepoltura o di cremazione o verso l'estero;
- **coniuge**: ciascuna delle due persone unite in matrimonio, inoltre, ai sensi della Legge 20.05.2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), la dicitura ricomprende la parti di un'unione civile, equiparate ai coniugi, e i conviventi di fatto designati ai sensi dell'art. 1, comma 40 lett. b).

Art. 2
Riferimenti normativi

1. Il presente regolamento è adottato in conformità alle leggi vigenti in materia e in particolare:
   - al Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27.07.1934, n. 1265, titolo VI;
   - al D.P.R. 10/09/1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e alle relative circolari esplicative (n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998);
   - al D.P.R. 03/11/2000 n. 396 Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della L. 15/05/1997, n. 127;
   - alla Legge 30/03/2001 n. 130;
   - al DPR n. 254/2003 in materia di smaltimento dei rifiuti;
   - alla Legge Regionale n. 32 del 02/08/2018 "norme in materia funebre e cimiteriale" e alle relative disposizioni applicative adottate con Deliberazione G.R. n. 9/31 del 22/02/2019.

Art. 3
Competenze

1. le funzioni di polizia mortuaria, di competenza del comune, sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e di Autorità Sanitaria Locale che vi provvede in attuazione del presente regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia;
2. le funzioni gestionali sono demandate ai responsabili degli uffici comunali preposti operativamente ai servizi di polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18/0/08/2000, n. 267 compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione di Giunta Comunale o di Consiglio Comunale, secondo le competenze, ogni qualvolta atti e/o provvedimenti conseguenti rientrino nell'ambito delle disposizioni del presente Regolamento;
3. concorrono all'esercizio delle varie competenze in materia cimiteriale:
   - il Settore Amministrativo per le pratiche di Stato Civile, per le pratiche amministrative di autorizzazione alla cremazione, al trasporto delle salme, alla assegnazione dei loculi e alla tumulazione, alla estumulazione ed esumazione, alla stipula dei contratti di concessione delle sepolture, al rinnovo delle concessioni, all'assegnazione delle aree per la costruzione di tombe familiari;
   - il Settore Tecnico per il piano regolatore cimiteriale, la cartografia, le opere edilizie per nuove costruzioni, i completamenti e gli ampliamenti, la manutenzione, l'affidamento del servizio di apertura e chiusura dei loculi e di illuminazione votiva, la custodia del cimitero, la pulizia della struttura, lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali;
4. i servizi inerenti la polizia mortuaria e i servizi cimiteriali ivi compresa la custodia del cimitero e la sua manutenzione, così come il servizio di illuminazione votiva, vengono svolti mediante personale del Comune o attraverso una delle forme di gestione individuate dagli art. 112 e 113 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, avvalendosi del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASSL Nuoro – Distretto di Macomer.

Art. 4
Disposizioni generali – Diritto di sepoltura

1. nel cimitero, salvo venga richiesta altra destinazione, sono ricevute e sepolte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
   - i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
   - i cadaveri delle persone decedute fuori del comune ma aventi in esso, in vita, la residenza;
   - i cadaveri delle persone già residenti nel Comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio-assistenziali situate fuori dal comune;
   - i cadaveri delle persone nate nel comune e che vi abbiano risieduto per almeno dieci anni, nonché i rispettivi coniugi, anche se non residenti in vita nel Comune;
   - i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero;
   - i nati morti e i prodotti abortivi di cui all'art. 7, commi 2 - 3, del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/90, di cui almeno un genitore sia residente nel Comune;
   - i coniugi, anche non residenti, di cittadini residenti in questo Comune;
   - le persone residenti all'estero e iscritti all'AIRE del Comune nonché i loro coniugi;
   - le ossa, i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Art. 5
Atti a disposizione del pubblico

1. presso il Servizio di Polizia Mortuaria sarà tenuto a disposizione, di chiunque abbia interesse, il presente regolamento e, su supporto cartaceo o informatico, il registro sulle sepolture cimiteriali di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90, costantemente aggiornato, relativo alle tumulazioni e alle successive variazioni, l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza e ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna ai sensi della Legge 241/90;
2. possono inoltre essere consultati presso il predetto ufficio:
   - il tariffario dei costi dei loculi, delle aree cimiteriali, delle operazioni di apertura e chiusura loculi;
   - il tariffario relativo ai costi per il rinnovo della concessione dei loculi e delle aree cimiteriali;
   - la planimetria del cimitero;
   - gli orari di apertura e chiusura del cimitero.

Art. 6
Responsabilità

1. il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità alcuna per gli atti commessi da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. il Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.S.L. Nuoro – Distretto di Macomer - effettua la vigilanza e il controllo sul funzionamento del cimitero e propone al Sindaco tutti i provvedimenti ritenuti necessari per assicurare il regolare servizio;

3. chiunque causi danni a persone o cose ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX°, del libro IV°, del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale;
4. chiunque chieda e ottenga la concessione a eseguire lavori nelle tombe di famiglia, nei loculi e nelle cellette ossario, anche a seguito di estumulazione di salma, risponde di eventuali danni causati ai manufatti attigui, alle lapidi, agli arredi, alla vegetazione, derivanti dalle operazioni effettuate.

Art. 7
Obblighi

1. nel cimitero comunale deve essere osservata la raccolta differenziata dei rifiuti, mediante l'utilizzo degli appositi contenitori;
2. gli ornamenti floreali deposti sulle lapidi, se appassiti, devono essere rimossi a cura dei familiari dei defunti stessi e gettati nei contenitori per il "rifiuto umido";
3. i rifiuti derivanti da attività cimiteriale ivi compresi quelli da esumazione ed estumulazione, fatta eccezione per i materiali di cui al successivo comma 4, ai sensi del D.L. 20/06/2017 n. 91, sono rifiuti urbani e il costo per il loro smaltimento verrà posto, qualora necessario, a carico degli interessati;
4. i materiali derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, e i rifiuti derivanti dall'attività di scavo sono rifiuti speciali e, pertanto, devono essere smaltiti a norma di legge a cura e spese a carico dei richiedenti;
5. il concessionario e i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura per le parti dagli stessi costruite o installate nonchè a eseguire i restauri e i lavori che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene;
6. il concessionario o i suoi successori dovranno provvedere a rimuovere eventuali abusi;
7. in caso d'inadempienza a tali obblighi, si ricorrerà al potere di diffida e di ordinanza.

Art. 8
Comportamenti vietati all'interno del cimitero

1. all'interno del cimitero comunale e nell'area esterna immediatamente adiacente è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo:
    - fumare, consumare cibi, correre, fare chiasso, cantare;
    - toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
    - gettare, fuori dagli appositi contenitori, i fiori appassiti o gli altri rifiuti;
    - portare all'esterno del cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
    - calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi;
    - sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi e sui muri;
    - disturbare in qualsiasi modo i visitatori, e in particolare fare loro offerte commerciali, distribuire volantini etc.; Tale divieto è esteso anche alle imprese che svolgono attività nel cimitero e alle agenzie funebri;
    - fotografare le opere senza l'autorizzazione del Comune e se si tratta di tombe private senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
    - eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione dei concessionari.

TITOLO II - DENUNCE DI MORTE E RELATIVI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E IGIENICO-SANITARI

Art. 9

Dichiarazione e Avviso di morte

1. la dichiarazione di morte di cui all'art. 72 del D.P.R. 03.11.2000 n. 396 deve essere resa all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui il decesso è avvenuto, da parte di uno dei congiunti o da persona convivente con il deceduto o, in mancanza, da un loro delegato, o qualora la morte avvenga senza assistenza, da qualsiasi persona informata del decesso;
2. tale obbligo si estende anche ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane;
3. nel caso in cui il decesso avvenga in ospedale, in istituti di cura, in strutture socio-assistenziali, l'avviso di morte deve essere redatto per iscritto dal direttore della struttura o da delegato della rispettiva amministrazione;
4. sia la dichiarazione di morte che l'avviso di morte devono essere rilasciati entro 24 ore dall'accertamento del decesso.

Art. 10
Denuncia causa di morte

1. il medico curante, o il medico necroscopo in caso di decesso senza assistenza medica, denuncia al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, la causa della morte mediante la compilazione della scheda di morte ISTAT avente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche; per assistenza medica al defunto si intende la conoscenza delle patologie che hanno dato luogo alla morte;
2. l'obbligo della denuncia compete anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico osservando quanto previsto all'art. 45 del D.P.R. n. 285/90.

Art. 11
Rinvenimento di parti di cadavere

1. nel caso di rinvenimento di pezzi di cadavere o anche solo di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve immediatamente informare il Sindaco il quale ne da subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza. Il Sindaco, inoltre, incarica il medico necroscopo dell'esame del materiale rinvenuto e comunica i risultati all'autorità giudiziaria per il rilascio del nulla osta al seppellimento.

Art. 12
Accertamenti necroscopici

1. salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'autorità giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo da effettuarsi non prima delle 15 ore e non oltre le 30 ore dal decesso;
   Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia all'autorità giudiziaria di eventuali indizi di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità e all'igiene pubblica in relazione al caso;
2. effettuata la visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato che resta allegato al registro degli atti di morte;
3. le funzioni di medico necroscopo, di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 396/2000, sono esercitate da un medico dell'ASSL competente per territorio.

Art. 13

Referto all'autorità giudiziaria

1. il sanitario che nelle predette visite, anche in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte derivanti da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'autorità giudiziaria;
2. in tale evenienza a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

Art. 14
Adempimenti dell'Ufficio di Stato Civile

1. l'Ufficiale dello Stato Civile, ricevuta la dichiarazione di morte, riscontra le generalità del defunto negli atti di ufficio, promuove gli accertamenti, gli eventuali provvedimenti necroscopici, la denuncia della causa di morte da parte del medico curante di cui agli art. 10 e 12 del presente regolamento. Acquisito il certificato necroscopico e la scheda di morte, redige l'atto di morte.

TITOLO III - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Art. 15
Osservazione dei cadaveri

1. nessun cadavere può essere chiuso in una cassa, sottoposto ad autopsia, imbalsamazione, trattamenti conservativi, congelazione o conservazione in frigorifero, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal decesso fatti salvi i casi previsti dall'art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 285/90;
2. nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal predetto art. 8, comma 1°, del D.P.R. n. 285/90;
3. nei casi di cui all'art. 10 del D.P.R. 285/90 (morte dovuta a malattia infettiva-diffusiva, cadavere che presenti segni di iniziata putrefazione, altre ragioni speciali), su proposta del coordinatore sanitario dell'A.S.S.L. competente per territorio, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 16
Modalità di osservazione

1. durante il periodo di osservazione, la salma deve essere posta in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna sorveglianza da parte dei familiari sé a domicilio, e da parte di personale addetto, se in locali di osservazione;
2. per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, il servizio competente dell'A.S.S.L. prescrive le speciali misure cautelative da adottare.

Art. 17
Trasferimento durante il periodo di osservazione

1. durante il periodo di osservazione di cui al precedente art. 15 la salma, su richiesta dei familiari e degli altri aventi titolo, può essere trasferita dal luogo di decesso al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in comune diverso ai fini del completamento dell'osservazione;

2. l'impresa funebre che segue il trasferimento, previa certificazione medica che escluda rischi per la salute pubblica o ipotesi di reato, comunica tempestivamente all'Ufficiale di Stato Civile e all'ATS la nuova sede ove la salma è stata trasferita per l'osservazione;
3. nel trasferimento la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 18
Deposito di osservazione – obitorio – camera mortuaria

1. il locale cimitero non dispone di deposito di osservazione e di obitorio ma dispone di una camera mortuaria;
2. nella camera mortuaria vengono depositati temporaneamente i feretri o contenitori di resti in attesa di sistemazione nel cimitero o di avviamento a cremazione; può essere utilizzata per lo svolgimento di varie operazioni cimiteriali quali estumulazioni ordinarie e/o straordinarie, rifasci di casse, confezionamento di contenitori di resti mortali, sostituzione di cofani quando danneggiati;
3. nel deposito di osservazione e nell'obitorio comunale vengono tenute in osservazione le salme di persone che:
   a. sono decedute in abitazioni, se richiesto dai familiari, oppure sono decedute in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
   b. sono decedute nella pubblica via o in luogo pubblico;
   c. sono ignote, per cui risulta necessario esporle per il riconoscimento;
4. durante il periodo di osservazione, deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni in vita;
5. i requisiti strutturali delle strutture obitoriali sono definiti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b) della L.R. 02/08/2018;
6. il locale destinato all'accoglimento ed osservazione della salma è dotato di apparecchiature di rilevazione e segnalazione, anche a distanza, per la sorveglianza delle salme ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita;
7. il locale di osservazione e l'obitorio potranno essere istituiti, previa apposita convenzione, presso cimiteri di altri comuni vicini, presso ospedali o presso altri istituti;
8. l'addetto al servizio obitoriale è incaricato di pubblico servizio.

Art. 19
Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento

1. salvo il nulla osta di cui al precedente art. 13, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso autorizza, decorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria, il seppellimento della salma nel cimitero;
2. l'autorizzazione viene rilasciata, altresì, per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane;
3. per la sepoltura dei prodotti abortivi e dei feti che non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Ufficiale Sanitario;
4. i permessi di cui ai precedenti commi devono essere consegnati dall'incaricato del trasporto al custode del cimitero, se nominato, o all'Ufficiale di Stato Civile del Comune;
5. quando viene data sepoltura ad una salma senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

TITOLO IV - FERETRI

Art. 20
Deposizione della salma nel feretro

1. nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in un feretro avente le caratteristiche previste dal D.P.R. 285/90;
2. in ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma fatta eccezione per madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi nello stesso feretro;
3. la salma deve essere deposta nel feretro vestita con abiti preferibilmente composti da tessuti naturali o avvolta nelle lenzuola;
4. se la morte è causata da una delle malattie infettivo-diffusiva comprese nell'elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti che aveva addosso nel momento del decesso e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante;
5. se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.S.L. detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione dell'ambiente;
6. la deposizione della salma nella bara nonché le operazioni di sigillo del feretro di cui al successivo art. 21 sono di competenze delle agenzie di onoranze funebri.

Art. 21
Chiusura del feretro

1. alla chiusura del feretro provvedono gli incaricati delle agenzie di onoranze funebri.
2. all'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione utilizzando l'Allegato B alla deliberazione G.R. n. 9/31 del 22.02.2019; I tecnici della prevenzione dell'ASSL competente per territorio possono svolgere attività di vigilanza;
3. il sigillo del feretro deve essere effettuato dopo il previsto periodo di osservazione del cadavere di cui agli artt. 8, 9, 10, 11 del D.P.R. n. 285/90;
4. il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASSL competente per territorio o altro personale tecnico dalla stessa incaricato vigila sulla corretta applicazione della norma (art. 30 del D.P.R. n. 285/90 e paragrafo 9 della circolare del Ministero della Sanità 24.06.1993 n. 24); In particolare deve procedere all'identificazione del cadavere ed accertare la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura (inumazione, tumulazione, cremazione) e al trasporto se previsto.

Art. 22
Caratteristiche dei feretri e trasporti

1. la struttura dei feretri e la qualità dei materiali da impiegare sono correlati ai diversi sistemi di sepoltura, alla durata della stessa, alla distanza del trasporto funebre:
   a. per l'inumazione: la cassa deve essere in legno dolce, con caratteristiche di scarsa resistenza; lo spessore delle tavole non deve essere inferiore a cm. 2; le caratteristiche devono essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 285/90;

b. per la tumulazione: duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del predetto D.P.R.;
c. per la cremazione: la salma dovrà essere chiusa unicamente in cassa di legno avente le caratteristiche di cui alla precedente lett. a) per trasporti interni al comune di decesso; qualora i trasporto avvenga entro i 100 km. dal comune di decesso la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa in legno con le caratteristiche di cui alla successiva lett. e). Per distanze superiori a 100 km. la salma dovrà essere racchiusa in duplice cassa avente le caratteristiche di cui al precedente punto b);
d. per trasferimento di salma da comune a comune, con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero, qualunque sia la pratica funebre, è prescritta la duplice cassa di cui al precedente punto b) e si applicano le disposizioni di cui agli artt. 27, 28, 29 del D.P.R. n. 285/90 se il trasporto è per l'estero o dall'estero;
e. per trasporti brevi: qualora la distanza sia inferiore a 100 km., fatto salvo quanto previsto dall'art. 25 del predetto D.P.R., è sufficiente la cassa in legno di spessore non inferiore a 25 mm. ai sensi dell'art. 30, comma 5, del medesimo D.P.R.;

2. se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura;
3. nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 285/90;

Art. 23
Modalità di confezionamento e di chiusura delle casse

1. il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti, di lunghezza non inferiore al doppio dello spessore del legno, disposte con interasse massimo di 40 cm. per i feretri destinati ad inumazione e cremazione e 20 cm. per i feretri destinati a tumulazione in loculo stagno: Tali disposizioni non si applicano per la tumulazione in loculi aerati;
2. il fondo deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali con chiodi di lunghezza non inferiore al doppio dello spessore del legno, disposti a distanza, l'uno dall'altro, non superiore a 20 cm.;
3. sul coperchio del feretro deve essere apposta una targhetta in materiale inossidabile e non alterabile, con inciso il cognome e il nome del defunto, la data di nascita e di morte;
4. la cassa nella parte esterna, in posizione visibile, deve riportare impresso il marchio della ditta costruttrice e del fornitore; è possibile riportare impresso il marchio della sola ditta costruttrice, laddove vi sia coincidenza tra costruttore e fornitore-distributore.

Art. 24
Valvole e altri dispositivi atti a ridurre le sovrappressioni del feretro

1. nelle casse per le quali è richiesta la riduzione delle sovrappressioni interne formate dai gas putrefattivi, devono utilizzarsi valvole o altri dispositivi, che mantengano le caratteristiche dichiarate per almeno due anni dalla data di loro applicazione;
2. nel caso di cassa metallica di lamiera di zinco, la valvola deve essere tarata per l'apertura con una sovrappressione pari o inferiore a 3.000 Pa;
3. i dispositivi interni al feretro capaci di assorbire gas putrefattivi sono sostituiti dalla valvola se sono in grado di garantire che non si formino sovrappressioni interne superiori a 3.000 Pa;

4. ogni valvola o dispositivo nel marchio di fabbricazione deve riportare le caratteristiche garantite, la data di fabbricazione e quella di durata massima di efficienza garantita;
5. le valvole applicate ai feretri da imbarcare a bordo di aeromobili, dovranno rispondere alle eventuali prescrizioni dettate dalle Autorità aeronautiche, o in loro assenza, da quelle del vettore.

TITOLO V - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 25
Autorizzazione al trasporto funebre

1. il servizio di trasporto dei feretri è esercitato dalle agenzie di onoranze funebri, regolarmente autorizzate, con spese a carico dei richiedenti;
2. il trasporto di una salma nel cimitero di un altro comune, è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria del Comune ove è avvenuto il decesso, a seguito di regolare domanda da parte dell'agenzia funebre incaricata;
3. il trasporto di un cadavere in altro Comune per la cremazione ed il trasporto delle ceneri al luogo di definitivo deposito è autorizzato con un unico provvedimento dal Sindaco o dal dirigente/funzionario delegato dal Sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso;
4. l'autorizzazione alla tumulazione, all'inumazione, alla cremazione, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, vale anche come autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco o dal dirigente/funzionario delegato dal Sindaco, pertanto è previsto il rilascio di un unico atto contestuale, assoggettato all'imposta di bollo, contenente entrambe le autorizzazioni richieste provenienti dalle predette autorità; qualora l'autorità competente a rilasciare entrambe le autorizzazioni sia la medesima dovrà essere apposta una sola sottoscrizione diversamente occorreranno due diverse sottoscrizioni una dell'Ufficiale di Stato Civile e l'altra del Sindaco o suo delegato;
5. per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 285/90;
6. le agenzie di onoranze funebri devono collaborare con il personale dell'Ufficio di Stato Civile affinché le diverse operazioni si svolgano all'insegna dell'efficienza e della correttezza;
7. per i trasporti funebri le agenzie predette devono utilizzare esclusivamente carri funebri aventi le caratteristiche di cui all'art. c.1 delle disposizioni applicative in attuazione dell'art. 2 della L.R. n. 32 del 02.08.2018 allegate alla D.G.R. n. 9/31 del 22.02.2019;
8. l'attestazione di idoneità dei carri funebri viene rilasciata dall'ASSL competente per territorio e deve essere verificata almeno una volta all'anno;
9. Il trasporto fatte salve le limitazioni di cui all'art. 27 del T.U.L.P.S. comprende:
    - il prelievo della salma dal luogo di decesso, deposito di osservazione o obitorio, abitazione dell'estinto;
    - il percorso fino alla chiesa o altro luogo in cui si celebrano le esequie;
    - la sosta per officiare il rito religioso o civile;
    - il proseguimento, seguendo il percorso più breve, verso il cimitero.
10. in caso di numeroso concorso di persone il Comando di Polizia Locale, su richiesta del Sindaco, adotterà gli opportuni provvedimenti per la circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Art. 26
Trasporto prodotti del concepimento

1. l'ASSL competente rilascia il nulla osta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'Ufficiale dello Stato Civile, per i quali i genitori chiedono la sepoltura o la cremazione;
2. il trasporto di cui al precedente comma può essere eseguito a cura dei familiari con mezzi propri.

Art. 27
Trasporto funebre tra stati

1. i trasporti funebri da o per uno degli stati aderenti all'accordo di Berlino il 10.02.1937, approvato e reso esecutivo in Italia con regio decreto 01.07.1937, n. 1379, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie da esso previste;
2. i cadaveri sono accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo; tale passaporto è rilasciato, per l'estradizione dal territorio nazionale, dal Comune e per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorità del luogo da cui il cadavere è estradato;
3. per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli stati non aderenti all'accordo di Berlino l'interessato alla traslazione presenta all'autorità consolare italiana domanda corredata dalla documentazione definita dal Ministero della Salute. Il Comune concede l'autorizzazione informando l'autorità consolare;
4. per l'estradizione verso uno degli stati non aderenti all'accordo di Berlino, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune di partenza, previo nulla osta dell'autorità consolare dello stato verso il quale il cadavere è diretto;
5. nei casi di introduzione o estradizione di cadaveri da o verso gli stati non aderenti all'accordo di Berlino, le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, cono certificate dall'ATS.

Art. 28
Trasporto di resti mortali e di ceneri

1. il trasporto fuori comune di ossa umane, di resti mortali, di ceneri, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Sindaco o dal funzionario delegato; se il trasporto è verso uno stato estero o da questo proveniente si applicano le disposizioni di cui al punto 8.1 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993;
2. per poter essere trasportati, le ossa umane e i resti mortali assimilabili, devono essere raccolti in una cassetta di zinco, corrispondente ai requisiti costruttivi e strutturali di legge, chiusa con saldatura, e recante nome, cognome, e data di morte del defunto, o se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento dei resti;
3. le ceneri devono essere raccolte in apposita urna cineraria indicante all'esterno le generalità del defunto. Ciascuna urna dovrà contenere le ceneri di una sola salma.

Art. 29
Trasporto di cadaveri su disposizione della pubblica autorità

1. in caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della pubblica autorità (autorità giudiziaria, carabinieri, polizia di stato) l'impresa funebre incaricata deve effettuare il trasporto verso il deposito di osservazione del cimitero comunale con spese a

carico del Comune, o verso altri locali con spese a carico dell'Autorità che ha disposto il trasporto;
2. per quanto riguarda l'autorizzazione al trasporto, le modalità di trasporto dei cadaveri, gli incaricati al trasporto, si rimanda alle disposizioni di cui ai punti 5.2, 5.3, 5.4, della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993.

TITOLO VI - ATTIVITA' D'INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 30
Inumazione

1. l'attività di inumazione è disciplinata dagli articoli 68-69-70-71-72-73-74-75 del D.P.R. 285/90;
2. l'attività di inumazione verrà effettuata a seguito dell'esecuzione dei lavori di ampliamento del cimitero, nell'area appositamente individuata destinata ai campi comuni;
3. i costi per la concessione delle fosse saranno determinati dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo;
4. ogni fossa presente nei campi di inumazione sarà contraddistinta con apposito numero di fila e di fossa;
5. potrà essere autorizzata dal comune l'installazione di un cippo, fornito e messo in opera dai privati, dove verrà applicata una targhetta di materiali inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e morte del defunto.

Art. 31
Tumulazione

1. l'attività di tumulazione è disciplinata dagli articoli 76 e 77 del D.P.R. 285/90 e dall'art. 34 della L.R. n. 32/2018;
2. la tumulazione avviene a richiesta degli interessati, secondo la vigente normativa in materia di concessioni pubbliche;
3. sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette o urne cinerarie in manufatti costruiti dal comune o da privati;
4. ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, cassetta o urna cineraria;
5. nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro ed in relazione allo spazio disponibile, possono essere collocati una o più cassette di resti ossei e/o urne cinerarie e comunque fino ad un numero massimo di 4;
6. nelle cellette ossario/cinerarie, in relazione allo spazio disponibile, possono essere accolte una o più cassette di resti ossei e/o urne cinerarie e comunque fino ad un massimo di 2;
7. ogni loculo dovrà essere realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione del feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro;
8. i manufatti esistenti costruiti prima del 24/06/1993 che non rispettino le dimensioni interne minime previste dalla Circolare del Ministero della Salute 24/06/1993 n. 24 possono continuare ad essere utilizzati per le tumulazioni dei feretri, compatibilmente con le dimensioni degli stessi, delle cassette ossario e delle urne cinerarie;
9. la tumulazione nel locale cimitero è distinta a seconda delle modalità costruttive dei manufatti in:
    - tumulazione in loculi prefabbricati di tipo "nuovo" disposti su n. 3 file;
    - tumulazione in loculi prefabbricati di tipo "vecchio" disposti su n. 4 file;
    - tumulazione in loculi in muratura disposti su n. 4 file;
    - tumulazione in cellette ossario disposte su n. 4 file;

- tumulazione in tomba o cappella di famiglia;

3. nel previsto ampliamento del cimitero la tumulazione si distinguerà in:
   - tumulazione in loculi prefabbricati disposti su n. 3 file;
   - tumulazione in tomba o cappella di famiglia;
   - tumulazione in cellette ossario;
   - tumulazione in cellette cinerarie.

Art. 32
Disposizioni relative alle varie tipologie di loculi

1. l'assegnazione dei loculi a seguito di decesso avviene, nella batteria di loculi disponibile, in ordine progressivo iniziando dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra;
2. nell'eventualità di concomitanza di decessi, la precedenza nell'assegnazione del loculo viene determinata dall'ordine di acquisizione, al protocollo generale del comune, delle relative richieste;
3. in caso di decesso, il concessionario del loculo cimiteriale deve versare alla tesoreria comunale, entro giorni 10 dalla richiesta, il costo del loculo;
4. è consentito, esclusivamente per il ricongiungimento dei coniugi, il trasferimento delle salme già tumulate da loculo a loculo;
5. qualora il feretro, prima della scadenza della concessione, venga estumulato per essere traslato in altro loculo, in tomba, o trasferito in cimitero di altro comune, il loculo liberato rientra nella piena disponibilità del comune, ed il concessionario o i suoi eredi non hanno diritto ad alcun indennizzo;
6. in caso di traslazione o trasferimento di salma di cui al precedente comma 5 il concessionario (o gli eredi) è tenuto alla rimessa in pristino (disinfezione, imbiancatura) del loculo alle stesse condizioni della consegna, ed alla contestuale rimozione e asporto della lapide e dei relativi accessori.

Art. 33
Concessione dei loculi prefabbricati su tre file

1. nei loculi prefabbricati su tre file può essere deposto un solo feretro; è consentito, comunque, in relazione allo spazio disponibile, l'abbinamento di una o più urne cinerarie e/o cassette ossario;
2. la concessione del loculo è ammessa solamente in presenza di un cadavere; pertanto, non è consentito l'acquisto prima del decesso, fatta eccezione per quanto previsto dai successivi punti 3 e 4;
3. il coniuge superstite ha facoltà di poter acquistare, a tariffa raddoppiata, il loculo adiacente, in linea orizzontale, a quello del "*de cuius*" a condizione che la domanda di assegnazione venga presentata contestualmente a quella relativa alla richiesta del loculo per il coniuge deceduto, o comunque, prima che il loculo di riferimento venga assegnato, ad altro defunto, secondo l'ordine prestabilito. Al fine di consentire l'abbinamento dei loculi in favore dei coniugi, la successiva assegnazione dei loculi "singoli", avverrà secondo la prestabilita sequenza, fatta salva, l'assegnazione "per coniuge" già effettuata in precedenza;
   Nell'eventualità che il loculo in attribuzione per il primo coniuge deceduto sia posto alla fine del riquadro, per assicurare la concessione anticipata del loculo adiacente, verrà assegnato il loculo in prima fila situato nel riquadro immediatamente successivo a quello in assegnazione; in tale evenienza la richiesta di riserva del loculo dovrà pervenire unitamente e contemporaneamente a quella relativa al coniuge/convivente deceduto;

La concessione "anticipata" del loculo di cui al presente comma è prevista esclusivamente a favore del coniuge superstite, di qualsiasi età, e non si estende ad altri familiari;

4. nel caso si liberi un loculo per traslazione di feretro in tomba di famiglia o in altro cimitero, il coniuge superstite, che non si è avvalso della riserva di cui al precedente comma 3, potrà acquistare, anche in un periodo successivo, a tariffa doppia, il loculo posto a fianco, sopra o sotto quello del coniuge già deceduto; In tale evenienza, qualora più coniugi viventi abbiano interesse all'acquisto del loculo reso libero, avrà priorità quello più anziano di età;
   Qualora, invece, non vi sia alcun coniuge interessato all'acquisto il loculo reso libero potrà essere venduto, in concessione trentennale, al prezzo ordinario vigente, a persona ancora in vita, di età superiore a 65 nel rispetto di quanto previsto dai successivi commi 5 e 6;
5. la concessione "anticipata" del loculo di cui al comma 4, fatta salva la riserva per il coniuge vivente, è prevista, alla stessa stregua, a favore del padre, madre, figlio/a, fratello, sorella, di età superiore a 65 anni, delle salme tumulate nei loculi immediatamente adiacenti quello libero (loculo sottostante, sovrastante, laterale);
6. il termine per la presentazione delle domande di acquisto dei loculi di cui al comma 4 è di 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita;
   Qualora nei termini, vengano presentate più domande di acquisto sia da parte di un coniuge superstite che da parte degli altri soggetti di cui al precedente comma 5 (padre, madre, sorella, fratello), avrà priorità il coniuge vivente più anziano; in caso di assenza di domande da parte dei coniugi avrà priorità nell'assegnazione la persona in età più avanzata;
7. Il pagamento del loculo dovrà essere effettuato a favore della tesoreria comunale, tramite c.c.p. o bonifico bancario nel termine di 10 giorni dalla richiesta di concessione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo o dalla ricezione della comunicazione del Comune in relazione ai commi 4 e 5.
   La concessione trentennale in entrambi i casi decorre dalla data di stipula del contratto;
8. Nel caso di abbinamento di feretro e urne cinerarie/cassette ossario previsto dal comma 1, il concessionario del loculo o gli aventi titolo dovranno presentare richiesta in bollo, all'ufficio comunale competente, che redigerà apposito atto di concessione avente scadenza coincidente con quella indicata nella concessione originaria. Per tale procedura la Giunta Comunale potrà imporre una eventuale tariffa di concessione.

Art. 34
Concessione dei loculi prefabbricati, su quattro file

1. nei loculi prefabbricati su quattro file può essere deposto un solo feretro; è consentito, comunque, in relazione allo spazio disponibile, l'abbinamento di una o più urne cinerarie e/o cassette ossario;
2. la concessione del loculo è ammessa solamente in presenza di un cadavere; pertanto, non è consentito l'acquisto prima del decesso, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 3;
3. in caso di traslazione di feretro in tomba di famiglia o in cimitero di altro comune, il loculo reso libero può essere venduto, in concessione trentennale, alla tariffa vigente per tale tipologia di manufatto, al coniuge superstite, che abbia il proprio coniuge defunto tumulato nel loculo posto a fianco, sopra o sotto quello reso disponibile; In tale evenienza, qualora più coniugi superstiti abbiano interesse all'acquisto del loculo, avrà priorità quello più anziano di età;
   Qualora, invece, non vi sia alcun coniuge interessato all'acquisto il loculo reso libero potrà essere venduto, in concessione trentennale, al prezzo ordinario vigente, a persona ancora in vita, di età superiore a 65 nel rispetto di quanto previsto dal successivo comma 4;
4. la concessione "anticipata" del loculo di cui al comma 3, fatta salva la riserva per il coniuge vivente di età superiore a 65 anni, è prevista, alla stessa stregua, a favore del padre, madre,

figlio/a, fratello, sorella, di età superiore a 65 anni, delle salme tumulate nei loculi immediatamente adiacenti quello libero (loculo sottostante, sovrastante, laterale);

5. il termine per la presentazione delle domande di acquisto dei loculi di cui al comma 3 è di 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita;
   Qualora nei termini, vengano presentate più domande di acquisto sia da parte dei coniugi viventi che altri soggetti individuati al precedente comma 4 (padre, madre, sorella, fratello), avrà priorità il coniuge vivente più anziano; in caso di assenza di domande da parte dei coniugi superstiti avrà priorità nell'assegnazione la persona in età più avanzata tra quelle individuate al comma 4;
6. in assenza di istanze di acquisto per i loculi di cui al comma 3 situati in quarta fila, gli stessi verranno destinati alle tumulazione temporanee di cui al successivo art. 36, alla tumulazione delle persone in stato di indigenza (su richiesta degli interessati con allegata una relazione dei Servizi Sociali del Comune in relazione allo stato di indigenza), oppure potranno essere concessi, in uso trentennale, ad eventuali richiedenti, ad un costo inferiore del 20% di quello in vigore per i loculi prefabbricati. In questo ultimo caso si procederà alla vendita del loculo in base all'ordine di arrivo della richiesta al protocollo del Comune.
7. Il pagamento del loculo dovrà essere effettuato a favore della tesoreria comunale, tramite c.c.p. o bonifico bancario nel termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione del Comune in relazione ai commi 4 e 5.
   La concessione trentennale in entrambi i casi decorre dalla data di stipula del contratto;
8. Nel caso di abbinamento di feretro e urne cinerarie/cassette ossario previsto dal comma 1, il concessionario del loculo o gli aventi titolo dovranno presentare richiesta in bollo, all'ufficio comunale competente, che redigerà apposito atto di concessione avente scadenza coincidente con quella indicata nella concessione originaria. Per tale procedura la Giunta Comunale potrà imporre una eventuale tariffa di concessione;

Art. 35
Concessione dei loculi in muratura

1. nei loculi in muratura può essere deposta una solo feretro fatta eccezione per quanto stabilito dai successivi commi e per quanto previsto dal successivo articolo 37 in relazione al riuso del loculo in concessione perpetua o novantanovennale; è consentito, comunque, in relazione allo spazio disponibile, l'abbinamento di una o più urne cinerarie e/o cassette ossario;
2. la concessione del loculo è ammessa solamente in presenza di un cadavere; pertanto, non è consentito l'acquisto prima del decesso, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 3;
3. in caso di traslazione di un feretro in tomba di famiglia o in cimitero di altro comune, il loculo reso libero può essere venduto, in concessione trentennale, alla tariffa vigente per tale tipologia di manufatto, al coniuge superstite, che abbia il proprio coniuge defunto tumulato nel loculo posto a fianco, sopra o sotto quello reso disponibile; In tale evenienza, qualora più coniugi superstiti abbiano interesse all'acquisto del loculo, avrà priorità quello più anziano di età;
   Qualora non vi sia alcun coniuge interessato all'acquisto, il loculo reso libero potrà essere venduto, al prezzo ordinario vigente, in concessione trentennale, a persona ancora in vita di età superiore a 65 nel rispetto di quanto previsto dal successivo comma 4;
4. la concessione "anticipata" del loculo di cui al comma 3, fatta salva la riserva per il coniuge vivente, è prevista, alla stessa stregua, a favore del padre, madre, figlio/a, fratello, sorella, di età superiore a 65 anni, delle salme tumulate nei loculi immediatamente adiacenti quello libero (loculo sottostante, sovrastante, laterale);
5. il termine per la presentazione delle domande di acquisto dei loculi di cui al comma 3 è di 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita;

Qualora nei termini, vengano presentate più domande di acquisto sia da parte dei coniugi viventi che da altri soggetti individuati al precedente comma 4 (padre, madre, sorella, fratello), avrà priorità il coniuge vivente più anziano; in caso di assenza di domande da parte dei coniugi superstiti avrà priorità nell'assegnazione la persona in età più avanzata tra quelle individuate al comma 4;

6. in assenza di istanze di acquisto per i loculi di cui al comma 3 situati in quarta fila, gli stessi verranno destinati alle tumulazione temporanee di cui al successivo art. 36, alla tumulazione delle persone in stato di indigenza (su richiesta degli interessati con allegata una relazione dei Servizi Sociali del Comune in relazione allo stato di indigenza),oppure potranno essere concessi, in uso trentennale, ad eventuali richiedenti, ad un costo inferiore del 20% di quello in vigore per i loculi prefabbricati. In questo ultimo caso si procederà alla vendita del loculo in base all'ordine di arrivo della richiesta al protocollo del Comune;
7. Il pagamento del loculo dovrà essere effettuato a favore della tesoreria comunale, tramite c.c.p. o bonifico bancario nel termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione del Comune in relazione ai commi 4 e 5.
   La concessione trentennale in entrambi i casi decorre dalla data di stipula del contratto;
8. Nel caso di abbinamento di feretro e urne cinerarie/cassette ossario previsto dal comma 1, il concessionario del loculo o gli aventi titolo dovranno presentare richiesta in bollo, all'ufficio comunale competente, che redigerà apposito atto di concessione avente scadenza trentennale.

Art. 36
Concessione temporanea dei loculi

1. a richiesta dei familiari dei defunti, o di coloro che li rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone di concessione stabilito con atto dall'Amministrazione comunale;
2. la concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
   a. per i feretri destinati ad essere trasferiti in tombe o cappelle ancora da costruire, qualora gli interessati abbiano già presentato domanda per ottenere la concessione dell'area necessaria alla realizzazione della stessa o la presentino contestualmente all'istanza di ottenimento del loculo provvisorio;
   b. per i feretri destinati ad essere trasportati fuori dal Comune, qualora il trasporto, per qualsiasi ragione, debba essere differito;
   c. per i feretri che dovranno essere traslati, nel termine di 6 mesi dalla tumulazione, verso altro loculo cimiteriale per la ricongiunzione con il coniuge;
   d. per i feretri che devono spostati per effettuare lavori di ripristino di tombe private.
3. per le tumulazioni provvisorie dovranno essere utilizzati prioritariamente i loculi in muratura, nel caso nessuno di detti loculi sia libero dovrà essere concesso un loculo prefabbricato (del tipo su quattro file), in 4° fila. Nell'eventualità che nessuno dei loculi precedentemente indicati sia disponibile si dovrà concedere un loculo prefabbricato del tipo nuovo (su tre file), in 3° fila, partendo dall'ultimo loculo a destra del riquadro in assegnazione;
4. per ottenere l'autorizzazione alla tumulazione temporanea il richiedente dovrà versare, anticipatamente, l'importo derivante dalla tariffa giornaliera, determinata con apposito atto deliberativo, moltiplicato per 180 giorni. Non è previsto alcun rimborso a favore del richiedente in caso di utilizzo del loculo per un tempo inferiore ai 180 giorni;
5. per ottenere una eventuale proroga dell'occupazione temporanea del loculo, il concessionario dovrà presentare apposita richiesta all'ufficio di polizia mortuaria, indicando il tempo ancora necessario per l'effettuazione del trasferimento del feretro;
6. per ottenere l'autorizzazione al trasferimento in altro comune o nella tomba di famiglia il richiedente dovrà presentare apposita domanda. L'autorizzazione per la traslazione nella

tomba di famiglia verrà rilasciata a condizione che sia stata rilasciata dal Settore Tecnico la certificazione di agibilità della medesima e che risulti versato l'affitto per tutto il periodo di effettivo utilizzo del loculo, in caso contrario il concessionario sarà tenuto a regolarizzare il relativo pagamento;

7. la concessione provvisoria del loculo è fissata per un massimo di 360 giorni, prorogabile solo se la sepoltura definitiva, cui la salma è destinata, è effettivamente in corso di esecuzione.

Art. 37

Riuso del loculo in concessione perpetua e novantannovennale

1. per i loculi soggetti al regime di concessione perpetua può essere autorizzata l'apertura e l'uso del loculo, fatta salva la capienza dello stesso, per la deposizione di un nuovo feretro, urna cineraria, cassetta ossario alle seguenti condizioni:

    a. che il defunto originario, qualora il feretro non venga aperto ovvero qualora si proceda alla raccolta dei resti ossei in cassetta ossario o in urna cineraria in caso di cremazione, resti nello stesso loculo;
    b. che il feretro, cassetta ossario, urna cineraria da tumulare sia quello di un familiare o persona convivente del defunto originario e che ci sia l'assenso scritto di tutti gli altri aventi titolo;
    c. che venga stipulato, all'atto della richiesta di estumulazione della defunto originario o di inserimento di cassetta ossario o urna cineraria, un nuovo contratto che assoggetti, senza diritti di concessione, l'utilizzo del loculo al regime di concessione trentennale decorrente dalla data della richiesta predetta;
    d. che il loculo abbia la capienza necessaria a contenere il nuovo feretro e la cassetta ossario/urna cineraria;
    e. che la raccolta delle ossa del defunto originario, in cassetta ossario, o la cremazione delle stesse, sia antecedente alla nuova tumulazione previa richiesta di autorizzazione all'estumulazione e pagamento dei relativi diritti stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale;
    f. che si provveda, a seguito della raccolta delle ossa del defunto originario, alla immediata chiusura del loculo e, nel termine massimo di mesi tre dalla stipula del nuovo contratto di concessione trentennale, alla collocazione della lapide;
    g. nel caso in cui il loculo contenga solo cassette ossario il limite al riuso, fatta salva la capienza dello stesso, è di n. 2 cassette ossario o urne cinerarie più un nuovo feretro;

Art. 38

cellette ossari e cellette cinerarie

1. le cellette ossario raccolgono in cassette di zinco corredate di targhetta portante il nome e il cognome del defunto, i resti ossei di cadaveri esumati o estumulati da qualsiasi sepoltura che le famiglie non intendano mandare nell'ossario comune;
2. ogni cassetta deve contenere i resti di una sola persona;
3. sulle lastre di chiusura delle cellette ossario deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome, la data di nascita e di morte cui i resti appartengono;
4. le cellette cinerarie raccolgono, in apposite urne, le ceneri derivanti dalla cremazione di un cadavere. Ogni urna deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno il cognome, il nome, la data di nascita e di morte del defunto;
5. le cellette ossario e cinerarie vengono concesse per la durata di anni 30 dalla sottoscrizione della concessione;

6. la tariffa che il richiedente dovrà versare è quella vigente al momento della richiesta;
7. per quanto concerne la richiesta di concessione e le spese inerenti il relativo atto vale quanto previsto per i loculi cimiteriali;
8. alla scadenza del periodo trentennale, i familiari potranno ottenere il rinnovo della concessione alle condizioni di regolamento e di tariffa vigenti in tale data.

Art. 39
Ossario comune

1. le ossa completamente mineralizzate che si rinvengono in occasione delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie, per le quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione, nonché le ossa eventualmente rinvenute fuori dal cimitero, vengono raccolte e conservate in perpetuo e in maniera collettiva nell'ossario comune;
2. il collocamento dei resti nell'ossario comune è a titolo gratuito;
3. l'ossario deve essere realizzato con cura in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

TITOLO VII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 40
Esumazioni ordinarie e straordinarie

1. le operazioni di esumazione si eseguono nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, come esplicate nella Circolare del Ministero della Sanità n. 10/98 e nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. esse si distinguono in ordinarie e straordinarie;
3. le esumazioni ordinarie, regolate dal Sindaco, si eseguono dopo un decennio dall'inumazione e hanno lo scopo di raccogliere i resti mortali per depositarli nell'ossario comune o nelle cellette-ossario, previa raccolta delle ossa nelle cassettine di zinco, rendendo così liberi i campi di inumazione;
4. i trattamenti consentiti all'esumazione ordinaria sono stabiliti dal punto 3 della Circolare della Sanità n. 10 del 31.07.1998;
5. le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite, previa autorizzazione del Sindaco, prima della scadenza del turno di rotazione decennale e possono essere effettuate nei seguenti casi:
    - per ordine dell'Autorità Giudiziaria per esigenze di giustizia in tal caso le salme saranno trasportate nella sala autopsie presso l'ente ospedaliero indicato dalla stessa autorità;
    - a richiesta dei familiari, previa autorizzazione del sindaco, per trasferimento della salma in altra sepoltura (tomba o cappella) nello stesso cimitero, in altro cimitero, o per cremazione;
6. salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria le esumazioni straordinarie possono essere eseguite:
    - nei mesi da ottobre ad aprile;
    - quando trattasi di salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa purché siano trascorsi almeno due anni dalla morte e il dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASSL competente per territorio dichiari che può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica;
7. le esumazioni straordinarie devono essere eseguite in presenza del dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASSL o suo delegato, del custode o di altro personale del comune o da questo incaricato;

8. le spese di esumazione, ad eccezione di quelle richieste dall'autorità giudiziaria, sono a carico dei richiedenti e sono soggette al pagamento di un importo che verrà determinato con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale;
9. alle esumazioni ordinarie e straordinarie possono assistere i familiari del defunto e durante le operazioni il cimitero dovrà essere chiuso al pubblico.

Art. 41
Estumulazioni ordinarie e straordinarie

1. le operazioni di estumulazione si eseguono nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento nazionale di Polizia Mortuaria, come esplicate nella Circolare del Ministero della Sanità n. 10/98 e nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. esse si distinguono in ordinarie e straordinarie;
3. sono ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione del loculo o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni, possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno e sono regolate dal Sindaco;
4. le estumulazioni straordinarie si eseguono, previa autorizzazione del Sindaco, in qualsiasi periodo dell'anno (e comunque preferibile non effettuarle nei mesi da maggio a settembre) e qualunque sia il tempo di seppellimento in caso di necessità di trasferimento dei cadaveri in altre sepolture o su ordine dell'autorità giudiziaria, per esigenza di giustizia, a condizione che, aperto il tumulo, il dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASSL o suo delegato, constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento può farsi senza pregiudizio per la salute pubblica;
5. qualora il predetto dirigente constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento, previa idonea sistemazione dello stesso, nel rispetto delle disposizione contenute nel D.P.R. n. 385/90;
6. i trattamenti consentiti in fase di estumulazione sono quelli previsti dal punto 3 della Circolare della Sanità n. 10 del 31.07.1998;
7. le estumulazioni straordinarie possono essere richieste, sia a richiesta del concessionario della tomba sia a richiesta dei familiari in via prioritaria dal coniuge, in assenza del coniuge, dai figli, e in assenza di questi ultimi dal parente più prossimo. In caso di concorso di più parenti dello stesso grado la richiesta dovrà essere presentata da tutti gli stessi solo quando la salma sia destinata ad altra sepoltura o alla cremazione;
8. le estumulazioni straordinarie, possono essere autorizzate alle condizioni indicate all'art. 88 del DPR 10/09/1990, n. 285:
   - per abbinamento di salme di congiunti;
   - per tumulazione della salma in tomba di famiglia in seguito a concessione;
   - per cremazione;
   - per trasporto in altro Comune o all'estero;
   - per sistemazione dei defunti nella medesima sepoltura.
9. le estumulazioni ordinarie e straordinarie devono essere eseguite in presenza del dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASSL o suo delegato, del personale del comune o da questo incaricato;
10. i loculi resi liberi sono immediatamente retrocessi al Comune;
11. le estumulazioni straordinarie sono soggette al pagamento di un importo che verrà determinato con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale ogni qualvolta siano richieste dai familiari indipendentemente dai motivi della richiesta stessa.

Art. 42
Oggetti rinvenuti durante le operazioni di esumazione ed estumulazione

1. in caso vengano rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali, il personale di cui ai precedenti art. 40, comma 7, e art. 41, comma 9, dovrà provvedere a consegnarli, al termine delle operazioni di esumazione o estumulazione, al Comune – presso il Settore Amministrativo – che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto;
2. della restituzione degli oggetti agli aventi titolo dovrà essere redatto apposito verbale, in duplice esemplare, uno dei quali da consegnare all'interessato e l'altro da conservare agli atti del Comune.

TITOLO VIII - CREMAZIONE

Art. 43
Cremazione

1. la cremazione, la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, l'affidamento delle medesime e la loro dispersione avvengono nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale;
2. ogni feretro deve essere avviato singolarmente alla cremazione;

Art. 44
Autorizzazione alla cremazione

1. la cremazione delle salme è un servizio a carico del richiedente;
2. il cimitero comunale non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, il servizio di cremazione deve essere effettuato presso impianti autorizzati, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 78, 80, 81 del D.P.R. n. 285/90 e dell'art. 42 della L.R. n. 32/2018;
3. l'autorizzazione alla cremazione di un cadavere è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o in mancanza di questa, dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 130 del 2001;
4. per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 3;
5. le casse per la cremazione devono avere le caratteristiche di cui al punto c.2 delle "Disposizioni applicative in attuazione dell'art. 2 della L.R. n. 32 del 02.08.2018" allegate alla deliberazione G.R. n. 9/31 del 22.02.2019;
6. l'autorizzazione alla cremazione viene rilasciata nel rispetto della volontà espressa dal defunto attraverso disposizione testamentaria registrata da un notaio, per testamento olografo pubblicato da un notaio, per adesione ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;
7. nel caso in cui non esista alcuna disposizione testamentaria o iscrizione ad associazione per la cremazione, la volontà espressa in vita dal defunto di essere cremato deve essere dichiarata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli art. 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
8. la volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 04.01.1968 n. 15;
9. per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla

quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'Associazione;

10. la cremazione dei resti mortali, decorsi i termini previsti, a seguito di estumulazione per rotazione cimiteriale è consentita, di norma, presso gli impianti crematori, con trasferimento da cassa in legno/zinco a cassa idonea alla cremazione. Analogamente è consentita, presso gli impianti crematori, anche la traslazione del cadavere da cassa in legno/zinco a cassa idonea alla cremazione anche in caso di estumulazione straordinaria, effettuata su richiesta degli aventi diritto. La traslazione deve avvenire in una sala avente le caratteristiche previste dall'art. 66 del DPR 285/1990;
11. i defunti portatori di pace maker non alimentati con batterie e radio nuclidi possono essere avviati alla cremazione senza procedere al preventivo espianto dello stesso. Qualora fosse necessario rimuovere il pace maker dal defunto, tale operazione spetta a personale sanitario che interviene sia a domicilio e casa funeraria sia in ambito nosocomiale. Al personale sanitario intervenuto per la rimozione del pace maker spetta il corretto smaltimento del relativo rifiuto.

Art. 45
Registro per la cremazione

1. nel Comune è istituito il registro per la cremazione;
2. nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato;
3. il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le dorme prescritte dall'art. 602 del Codice Civile; a tale scopo il funzionario predetto predisporrà un modello di dichiarazione;
4. in qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al precedente comma 3.

Art. 46
Consegna e destinazione delle ceneri

1. le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune.
2. a richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, in ambito privato o per la dispersione;
3. la manifestazione di volontà relativa all'affidamento o alla dispersione delle ceneri avviene mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, al comune di residenza o decesso, è resa dal defunto o dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76, 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi**;**
4. l'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è rilasciata contestualmente alla cremazione, o, successivamente dal comune in cui le ceneri sono conservate. Qualora la dispersione avvenga in un comune diverso da quello competente all'autorizzazione, questa può essere rilasciata solamente dopo l'acquisizione del nulla osta del comune di dispersione;
5. l'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al comune ove devono avvenire la custodia o la dispersione delle ceneri, e se diverso, anche al comune di ultima residenza del defunto;
6. la consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in triplice copia originale, indicante la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'ufficio dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario

dell'urna; tale verbale costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nella fase di trasporto delle ceneri;

7. il verbale di affidamento dell'urna cineraria, con l'indicazione delle destinazione finale dell'urna o delle ceneri, deve essere sottoscritto dai soggetti affidatari;
8. la conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione nelle celle cinerarie o mediante interramento in spazi a ciò destinati. E' inoltre ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati;
9. per coloro i quali, al momento del decesso, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che hanno tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento e la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o se, questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà;
10. nel caso in cui il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata a disperderle, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
    a. dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
    b. dall'esecutore testamentario;
    c. dal rappresentante legale di una associazioni che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto vi sia iscritto;
    d. dal tutore di minore interdetto;
    e. in mancanza dei soggetti di cui alla precedenti lettere dal personale autorizzato dal Comune;

7. qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale tra di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperderne le ceneri;
8. in caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati nel registro per la cremazione di cui al precedente articolo 46 sono annotati:
    a) il numero progressivo e la data;
    b) il cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
    c) la modalità di espressione della volontà;
    d) l'eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
    e) il cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
    f) il cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
    g) le eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente e dal presente regolamento;
9. l'affidatario ha l'obbligo di custodire le ceneri in modo da dare all'urna una destinazione stabile e offrire garanzie contro ogni profanazione;
10. l'affidatario dovrà comunicare, tempestivamente, l'eventuale trasferimento dell'urna in un altro comune, sia al comune che ha autorizzato l'affidamento sia a quello di nuova destinazione;
11. in caso di rinuncia all'affidamento o di disaccordo tra gli aventi diritto, l'urna è consegnata e conservata presso il cimitero comunale ovvero il cimitero scelto dall'affidatario, il quale

assume gli eventuali oneri derivanti dalla conservazione: In caso di decesso dell'affidatario chiunque rinvenga l'urna è tenuto a consegnarla al cimitero comunale;

Art. 47
Urne Cinerarie

1. le urne cinerarie devono essere sigillate e consentire l'identificazione del defunto;
2. le urne, nel rispetto della volontà espressa, possono essere tumulate, interrate o affidate ai familiari;
3. in caso di tumulazione le urne cinerarie posso essere inserite in loculo o tomba insieme a salme di congiunti, o in apposito loculo.

Art. 48
Dispersione delle ceneri

1. la dispersione delle ceneri è disciplinata dalla legge 30.03.2001 n. 130 e dall'art. 46 della L.R. 02.08.2018 n. 32;
2. la dispersione é effettuata dal soggetto individuato dal defunto, o in assenza di sue disposizioni, dal coniuge o in mancanza di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi della normativa vigente e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi;
3. l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del luogo dove è avvenuto il decesso;
4. le ceneri sono disperse nel cinerario comune se trascorrono novanta giorni dalla cremazione senza che il comune riceva indicazioni sulla dispersione;
5. la dispersione delle ceneri, che in ogni caso è eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti, è consentita nel rispetto delle norme vigenti e della volontà del defunto:
   - in area che verrà appositamente destinata e identificata all'interno del locale cimitero;
   - in natura, in aree che verranno individuate dall'amministrazione comunale con apposito atto;
   - in area privata, all'aperto, e con il consenso del proprietario e non costituisce, in alcun modo, oggetto di attività avente finalità di lucro;
   - nel mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti e comunque a distanza non inferiore ad un chilometro dalla linea di costa;
6. la dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati così come definiti dall'art. 3, comma 1, punto 8, del D. Lgs.vo 30.04.1992 , n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
7. dovranno, comunque, essere rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.
8. qualora la dispersione delle ceneri avvenga nel territorio di un altro Comune il soggetto preposto dovrà attenersi alle disposizioni del comune interessato;
9. delle ceneri affidate o sparse è tenuto un apposito Registro conservato e gestito dall'Ufficio di Stato Civile nel quale dovrà essere indicato:
   a) le generalità ed i dati anagrafici dell'affidatario, il luogo di residenza dello stesso e di detenzione dell'urna cineraria oltre ai dati del defunto cremato;
   b) il luogo di dispersione delle ceneri;

TITOLO IX - CONCESSIONI DEI LOCULI E DELLE CELLETTE

Art. 49
Diritto d'uso sulle sepolture

1. il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune;
2. il Comune concede al privato, ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D.P.R. n. 285/90, l'uso, per un determinato periodo di tempo, di opere sepolcrali, costruite dallo stesso comune, di aree destinate alla costruzione in proprio di tali manufatti;
3. le concessioni sepolcrali sono regolate da apposita scrittura privata di concessione cimiteriale, le cui spese sono a carico del concessionario, che disciplina i rapporti tra Comune e concessionario, con espresso richiamo alle norme di legge e regolamenti;

Art. 50
Divieto di cessione ed uso delle sepolture private

1. é vietata la cessione del diritto d'uso delle sepolture tra privati; ogni concessione che, per qualsiasi titolo, venga a cessare rientra nella piena disponibilità del comune;
2. con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile ne trasferibile o comunque cedibile ad altri;

Art. 51
Durata delle concessioni

1. le concessioni di cui al presente regolamento – accordate per atto scritto – sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285 fatto salvo quanto previsto per le concessioni in regime di perpetuità;
2. la loro durata è fissata in:
    - 99 anni per le aree cimiteriali destinate alla costruzione di sepolture private per famiglie e collettività;
    - 30 anni per i manufatti (loculi, ossari, cinerari) costruiti dal Comune destinati a sepolture individuali;
    - 10 anni per le fosse di inumazione;
    - nei diversi termini previsti dai punti successivi del presente articolo;
3. i loculi concessi fino al 09/02/1975 (prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975) sono in regime di perpetuità fatte salve le previsioni di cui all'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e il riuso del loculo previsto dal precedente art. 37 che ne modifica il regime di concessione da perpetuo a trentennale;
4. i loculi, colombari, cellette-ossario, concessi dal 10/02/1975, data di entrata in vigore del D.P.R. n. 803/75, al 15/12/1988, data di entrata in vigore del regolamento di concessione dei loculi cimiteriali approvato con deliberazione C.C. n. 98 del 13/10/1988, sono in regime di concessione novantanovennale;
5. i loculi, colombari, cellette-ossario, urne cinerarie, concessi dal 15/12/1988 sono in concessione trentennale con decorrenza, in caso di decesso, dalla data di tumulazione, mentre, in caso di acquisto anticipato del loculo da persona vivente dalla data di pagamento dello stesso;

Art. 52
rinnovo delle concessioni

1. a richiesta degli interessati è consentito il rinnovo delle concessioni di cui al presente regolamento per un periodo e al costo che verrà stabilito dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo, a condizione che venga presentata al Comune, nei 6 mesi precedenti la data di scadenza, apposita domanda e dietro pagamento del canone di concessione;
2. per i loculi la cui concessione risulti già scaduta il termine di 6 mesi per la presentazione della richiesta decorrerà dalla data di adozione del presente regolamento;
3. le richieste potranno, tuttavia, essere respinte, con motivato provvedimento deliberativo del medesimo organo, quando si manifesti la sussistenza di una grave carenza di loculi e di aree cimiteriali;
4. il rinnovo delle concessioni delle aree cimiteriali potrà essere subordinato all'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, se ritenuti necessari;
5. in caso di mancata presentazione di richiesta di rinnovo della concessione il Comune procederà d'ufficio all'estrazione del feretro ed al collocamento dei resti mortali nell'ossario comune.
6. il responsabile dell'ufficio comunale incaricato predispone annualmente, nel mese di giugno, l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno successivo. Detto elenco viene affisso per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune e nel cimitero;

Art. 53
modalità di concessione e relativo atto

1. le sepolture individuali private possono concedersi solo:
    - per i loculi in presenza di un cadavere, fatto salvo l'acquisto anticipato del loculo da parte del coniuge vivente e, limitatamente ai loculi di cui agli artt. 34 e 35 del presente regolamento, anche agli altri familiari in vita;
    - per le cellette ossario in presenza dei resti raccolti in cassetta ossario;
    - per le cellette cinerarie in presenza delle ceneri raccolte in urna cineraria;
2. l'assegnazione agli aventi diritto, ai sensi del presente regolamento, avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, in base all'ordine cronologico delle richieste presentate al protocollo generale del Comune;
3. la concessione delle aree cimiteriali, agli aventi diritto, è fatta in base alla disponibilità delle stesse e alla data di presentazione della domanda al protocollo dell'Ente;
4. ogni concessione deve risultare da apposita scrittura privata contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima;
5. per le concessioni per le quali, in passato, non siano stati rilasciati atti o provvedimenti scritti da parte del Comune si rimanda, per la durata delle medesime,a quanto stabilito nel precedente articolo 51;

Art. 54
tariffe e modalità di pagamento delle concessioni

1. i concessionari sono tenuti al pagamento del costo di concessione stabilito con deliberazione della Giunta Comunale, aggiornato ogni qualvolta si renda necessario l'adeguamento, sentito il parere del Settore Tecnico Comunale;
2. nel determinare la tariffa di concessione dei loculi si terrà conto del costo di realizzazione delle opere, dei costi di gestione, dell'incidenza del costo dell'area;

3. il pagamento, da parte dei richiedenti, della concessione di loculi e di aree cimiteriali dovrà essere effettuato a favore della Tesoreria del Comune tramite conto corrente postale o bonifico bancario.

Art. 55
Revoca delle concessioni

1. salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia strettamente necessario per ampliamento, modificazione del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico;
2. verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal responsabile del competente servizio, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto, l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura in area o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per la traslazione delle spoglie mortali;
3. della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, dovrà essere data comunicazione al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario

Art. 56
Decadenza delle concessioni

1. la decadenza della concessione per sepoltura individuale viene dichiarata nei seguenti casi:
    a. in caso di violazione del divieto di cessione fra privati del diritto d'uso della sepoltura;
    b. quando la sepoltura risulti in stato di completo abbandono per incuria; in tal caso, il responsabile del competente servizio provvede a notificare, nelle forme di legge, agli interessati l'avvio del procedimento di dichiarazione di decadenza, diffidandoli a provvedere entro il termine di 3 mesi; copia della diffida, ove occorra, potrà essere affissa all'Albo Pretorio;
    c. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
    d. quando via sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
2. la dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, verrà redatta dal responsabile del competente servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti;
3. pronunciata la decadenza della concessione, il medesimo responsabile disporrà, se del caso, la traslazione delle salme e dei resti rispettivamente in campo ed ossario comune;

Art. 57
Individuazione delle aree sepolcrali

1. la destinazione, delimitazione e zonizzazione delle aree sepolcrali sono stabilite con provvedimento dell'amministrazione comunale nell'ambito di approvazione dei progetti di ampliamento del cimitero.

Titolo X - AREE CIMITERIALI

Art. 58
Concessione aree cimiteriali

1. la concessione in uso, a privati ed a enti, di aree cimiteriali è prevista per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività per le quali vengano assegnati lotti aventi le seguenti dimensioni:

   - per tomba di massimo due posti, superficie di mq. 3,64 (m.1,35 x 1,70);
   - per tomba di massimo quattro posti, superficie di mq. 6,48 (m. 2,40 x 2,70),
   - per cappella privata di massimo otto posti, superficie di mq. 13,34 (m. 3,90 x 3,42) ;

2. la concessione di aree cimiteriali è limitata alle famiglie aventi la residenza anagrafica in questo comune o iscritte all'A.I.R.E, e alle collettività. Eventuali altre richieste saranno oggetto di esame da parte del Responsabile del compente settore, tenuta in considerazione la disponibilità delle aree.

Art. 59
Atto di concessione

1. le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 58 sono fatte, a seguito di domanda e su determinazione del responsabile del competente settore, con atto pubblico ricevuto dal segretario comunale e sono limitate alle sole aree disponibili secondo lo schema predisposto dall'ufficio;

Art. 60
Durata delle concessioni

1. le concessioni delle aree cimiteriali per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione, sono sempre temporanee ed hanno la durata di 99 anni;
2. alla scadenza in caso di mancato rinnovo, il terreno tornerà nella disponibilità del Comune e le opere saranno acquisite al patrimonio comunale.

Art. 61
Tariffa delle concessioni

1. le concessioni vengono fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del Comune;

Art. 62
Divieti alla concessione di aree cimiteriali

1. le concessioni di aree cimiteriali non possono essere fatte:
   a. a famiglie che hanno già ottenuto, nel cimitero, altra concessione;
   b. a coloro che ne facciano oggetto di lucro o speculazione;
   c. quando le dimensioni delle opere funerarie da realizzare siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti;

2. il diniego espresso con atto del responsabile del settore sarà notificato agli interessati entro 60 giorni dalla richiesta.

Art. 63

Aventi diritto all'uso della sepoltura di famiglia e per collettività

1. il diritto di uso della sepoltura di famiglia è riservato alla persona del concessionario e dei suoi familiari, pertanto, nella stessa sono ammesse le salme ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione nella sepoltura stessa;
2. su richiesta scritta dei concessionari, può essere consentita, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi. In ogni caso, tale diritto d'uso si esercita fino alla capienza del sepolcro; Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione;
3. nella tomba di famiglia, in via del tutto eccezionale e provvisoria, potrà essere concessa anche la tumulazione di persona estranea al concessionario previa autorizzazione dello stesso o degli aventi diritto, soltanto nel caso in cui si verifichi una indisponibilità di posti alla tumulazione. Essa è consentita, e in ogni caso subordinata, alla contestuale presentazione di domanda di concessione in ordine alla sepoltura definitiva della salma;
4. ai fini dell'applicazione del comma 1, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:
    - ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
    - fratelli e sorelle;
    - coniuge;
    - generi e nuore;
5. per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto di tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione;
6. per i collaterali, gli affini, i conviventi la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con apposita dichiarazione che in relazione ai conviventi è resa anche ai fini dell'attestazione di tale status, e comunque, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000. Tale dichiarazione potrà essere presentata anche per più soggetti ed avrà valore finché il titolare della concessione mantiene tale sua qualità;
7. restano tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovra esposti;
8. nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente o quando sia fatta opposizione da parte di qualcuno degli aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario;
9. salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari jure sanguinis è dato dall'ordine di premorienza;
10. nella sepoltura non possono essere accolti feretri in numero superiore ai loculi autorizzati.
11. i titolari per successione, entro un anno, devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati provvede a tale designazione il responsabile del competente Settore;
12. non è consentita l'individuazione di più soggetti concessionari quali titolari di diritti di un'unica concessione cimiteriale, di conseguenza non è consentita la "divisione", cioè la determinazione di specifiche "quote" all'interno della concessione stessa;
13. il titolare di sepoltura che trasferisce la propria residenza, deve comunicare il nuovo indirizzo all'ufficio comunale competente che lo annoterà nel fascicolo individuale della sepoltura;

14. il concessionario può usare la concessione nei limiti di quanto previsto nel relativo atto e ai sensi del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze e lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune potrà in ogni tempo modificare e impiegare per esigenze del cimitero.

Art. 64
Divieto di cessione dei diritti d'uso

1. é vietata la cessione del diritto d'uso tra privati, pertanto, ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

Art. 65
Autorizzazione ad eseguire i lavori e agibilità delle sepolture

1. nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza il prescritto titolo edilizio da conseguire tramite la presentazione di pratica Suape;
2. a lavori ultimati, l'utilizzo della sepoltura ai fini della tumulazione è consentito solo dopo che la stessa sia completamente rivestita e previa presentazione della pratica di agibilità;
3. l'Ufficio Tecnico comunale effettuerà i necessari accertamenti per verificare la conformità dei lavori a quanto dichiarato;
4. saranno applicate le norme di cui al presente regolamento e quelle dei vigenti piani edilizi;

Art. 66
Doveri in ordine alla manutenzione

1. il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutta la durata della concessione:
    - alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative;
    - a eseguire i restauri e le opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene;
    - a rimuovere eventuali abusi;
2. in caso di inadempienza a tali obblighi, il Responsabile del Settore Tecnico potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione delle tumulazioni, subordinandole all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari;
3. in caso di assenza di eredi, per tombe di particolare pregio artistico, provvederà direttamente il Comune.

Art. 67
Rinnovo delle concessioni

1. i concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni.
2. per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, dovranno presentare apposita istanza al responsabile del competente settore;
3. l'eventuale diniego dovrà essere pronunciato dal medesimo responsabile con apposito atto debitamente motivato da notificare al richiedente;
4. il rinnovo della concessione:

a. potrà essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché alla realizzazione di opere di abbellimento;
b. dovrà essere perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione;
c. la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni dovrà essere versata alla tesoreria comunale entro il termine di scadenza della precedente concessione.

Art. 68
Decadenza delle concessioni – cause

1. la decadenza delle concessioni può aver luogo:
   a. nel caso in cui il concessionario non dia corso alla realizzazione delle opere entro un anno dall'atto di concessione. Eventuali proroghe possono essere concesse con motivato atto del responsabile del competente settore;
   b. in caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.
      La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro 3 mesi, sarà dichiarata con atto motivato dal responsabile del competente settore, notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste dalla legge. Tale diffida, ove occorra, può farsi per pubblica affissione.
      Con lo stesso atto sarà fissato il giorno in cui, incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto esiste sul terreno oggetto della concessione.
   c. nel caso non provveda entro tre mesi al pagamento dell'area e alla stipula del contratto.

Art. 69
Decadenza delle concessioni per mancata realizzazione dell'opera

1. in caso di decadenza delle concessioni per mancata realizzazione dell'opera, saranno rimborsati, al concessionario, soltanto i due terzi del corrispettivo globale versato per ottenere la concessione con esclusione di qualsiasi spesa contrattuale e per eventuali lavori eseguiti;
2. di quanto precede dovrà essere informato il concessionario con lettera di diffida;
3. con lo stesso atto con la quale viene dichiarata la decadenza dovrà essere disposto il rimborso della somma di cui al comma 1.

Art. 70
Decadenza per perdurante stato di abbandono e di incuria

1. nel caso di decadenza della concessione per "perdurante stato di abbandono e di incuria" nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza e sanitarie;
2. le operazioni di recupero dovranno essere eseguite sotto la stretta sorveglianza del personale della ASSL;
3. per lo scopo, nella diffida di cui al precedente art. 69, dovranno essere precisate:
   a) le notizie che precedono;
   b) il termine entro il quale dovranno essere eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con trasferimento dei resti mortali nell'ossario comune o, occorrendo nel campo comune per l'inumazione;

Art. 71
Revoca della concessione

1. le concessioni a tempo indeterminato rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
2. l'atto di revoca è adottato con motivata delibera della Giunta Comunale.

Art. 72
Sanzioni per maggiore occupazione di aree cimiteriali

1. in caso di maggior occupazione di area cimiteriale rispetto a quella risultante dall'atto di concessione verranno applicate dal responsabile del Settore Tecnico, in alternativa alla demolizione, le seguenti sanzioni pecuniarie:
    a. per maggiore occupazione di area fino ad 1/3 di mq. la sanzione sarà pari al pagamento dell'importo di 1 mq. di area;
    b. per maggiore occupazione di area da 1/3 ad 1/2 di mq. la sanzione sarà pari al pagamento del 50% dell'importo pagato per l'intera area concessa;
    c. per maggiore occupazione di area da ½ a 1 mq. la sanzione sarà pari al pagamento del 100% dell'importo pagato per l'intera area concessa;

2. per le maggiori occupazioni si applicano le stesse norme dell'atto di concessione di area cimiteriale già stipulato e registrato;

TITOLO XI - ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 73
Disciplina del servizio

1. il servizio di illuminazione votiva cimiteriale consiste nella fornitura di energia elettrica e degli impianti necessari per l'accensione delle lampade votive poste sulle tombe, loculi, cappelle di famiglia, colombari, ossari, cippi;
2. l'attivazione avviene a seguito di richiesta da parte degli interessati;
3. il servizio di illuminazione votiva è continuativo ed è assicurato, possibilmente, con lampadine e/o sistemi a basso consumo energetico;

Art. 74
Caratteristiche degli impianti

1. gli impianti di illuminazione votiva sono eseguiti direttamente dal Comune e/o dal Gestore concessionario, con proprio personale o mediante affidamento ad imprese di fiducia;
2. l'impianto comprende la presa di corrente, la fornitura e la posa in opera del cavo di alimentazione con la relativa scatola di presa, i porta lampade, le lampadine;
3. l'impianto viene eseguito con materiali idonei ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 75
Manutenzione degli impianti

1. il Comune e/o il Gestore concessionario, provvede tramite proprio personale o soggetti esterni appositamente incaricati:

- alla manutenzione e alla sorveglianza degli impianti e degli allacciamenti;
- alla realizzazione di tutte quelle opere necessarie per migliorare gli impianti, nonché agli eventuali ampliamenti e potenziamenti;
- alla sostituzione delle lampadine esaurite;

2. gli utenti sono tenuti a:
    - prendersi cura della parte d'impianto di propria pertinenza, garantendo la funzionalità del porta lampada e dei relativi accessori;
    - dare comunicazione immediata di ogni guasto e/o rottura dell'impianto all'Ufficio comunale preposto e/o al Gestore concessionario incaricato del servizio;
    - dare comunicazione di ogni traslazione/trasferimento di cadaveri, resti mortali, ceneri che comportino lo scollegamento dell'illuminazione votiva.

Art. 76
Richiesta del servizio

1. la richiesta di attivazione al servizio è presentata dagli interessati previa compilazione di apposito modello predisposto dall'ufficio comunale preposto e/o dal Gestore concessionario incaricato del servizio;
2. il Comune e/o il Gestore concessionario potrà dare corso alla domanda dopo aver accertato la possibilità di eseguire l'allaccio;

Art. 77
Sottoscrizione e attivazione del servizio

1. la richiesta di abbonamento si perfeziona con la sottoscrizione del contratto di servizio;
2. il contratto ha la durata minima di un anno, decorrente dalla data di sottoscrizione;
3. qualora entro il 31 dicembre di ciascun anno non pervenga, da parte dell'intestatario dell'abbonamento, comunicazione di disdetta - inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata - e sia stato effettuato il pagamento del canone annuo, costituendo tale atto manifestazione di volontà di rinnovare il contratto, il contratto s'intenderà rinnovato per l'anno successivo;
4. il contratto potrà essere disdetto, con le medesime modalità di cui al punto 3, anche durante l'anno. In tal caso il contratto si intende risolto dopo che sono trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di disdetta;
5. l'attivazione del servizio avviene entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.

Art. 78
Tariffe del servizio

1. le tariffe del servizio di illuminazione votiva sono stabilite con deliberazione della Giunta comunale, sulla base del costo dell'energia elettrica e delle spese di gestione;
2. le tariffe comprendono:
    - le spese per l'attivazione dell'impianto;
    - le spese contrattuali se previste;
    - l'importo del canone annuo di abbonamento per ogni punto luce attivato, comprensivo dell'erogazione dell'energia elettrica, della sorveglianza e la manutenzione degli impianti e del ricambio delle lampadine esaurite;
3. qualsiasi modifica delle tariffe o regolamentazione delle utenze attive si riterrà notificata con la semplice pubblicazione, nei modi di legge, della deliberazione e tramite affissione di appositi avvisi nel cimitero per cui gli utenti, se non vorranno accettare tali modifiche, dovranno disdire

il contratto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della delibera citata, con le modalità indicate nell'articolo 77, comma 3.

Art. 79
Oneri per l'attivazione dell'impianto

1. all'atto della sottoscrizione del contratto, il richiedente dovrà consegnare all'ufficio comunale o all'appaltatore del servizio le ricevute dei versamenti relative al pagamento:
   - delle spese per l'attivazione dell'impianto;
   - delle spese contrattuali se previste;
   - dell'importo della prima rata di abbonamento.

Art. 80
Pagamento del canone

1. il pagamento del canone è effettuato con le modalità e le tempistiche indicate dall'Ufficio comunale preposto e/o dal gestore concessionario incaricato del servizio. Il pagamento costituisce, inoltre, manifestazione della volontà dell'utente di rinnovare il contratto ai sensi dell'articolo 77 comma 3;
2. in caso di mancato pagamento nei termini indicati, sarà applicata una sovrattassa pari al tasso legale vigente ove il pagamento avvenga entro i 30 giorni successivi alla scadenza;
3. trascorso il suddetto termine senza che l'utente abbia effettuato il versamento del canone e della sovrattassa, il Comune e/o il gestore concessionario sospenderà il servizio di illuminazione provvedendo all'iscrizione a ruolo delle somme dovute;
4. decorsi 3 mesi dall'interruzione della fornitura, il contratto s'intenderà risolto e la riattivazione dell'impianto da parte dell'utente moroso sarà subordinata al pagamento delle somme dovute oltre alle spese di sottoscrizione del nuovo contratto e di attivazione dell'impianto medesimo.

Art. 81
Divieti

1. é vietato agli utenti asportare o cambiare le lampadine, modificare o manomettere gli impianti,eseguire allacci non autorizzati;
2. i contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni ed al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 93 del presente Regolamento, salvo ogni altra azione civile o penale a loro carico e la facoltà di sospendere il servizio.

Articolo 82
Variazioni di utenza

1. gli utenti sono tenuti a comunicare entro 30 giorni ogni variazione del proprio recapito o dell'intestatario dell'abbonamento, al fine di evitare disguidi nell'invio di prestampati e/o altre eventuali comunicazioni a cura degli uffici comunali e/o gestori preposti;
2. essi però rimarranno responsabili degli impegni assunti fino a che non sarà stipulato fra il Comune e/o il gestore concessionario e chi subentra il nuovo contratto di servizio.

Articolo 83
Declino di responsabilità

1. il Comune e/o il gestore concessionario non assume responsabilità e/o riconosce rimborsi sul canone annuo per eventuali interruzioni dipendenti dall'erogazione dell'energia elettrica, per guasti o danni causati da forza maggiore, eventi naturali ed in generale, per cause imputabili a terzi.

TITOLO XII - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 84
Orario

1. Il cimitero è aperto giornalmente al pubblico, secondo l'orario fissato dal Sindaco, fatta salva la chiusura disposta dal Responsabile del Servizio in caso di operazioni di estumulazione o esumazione;
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 30 minuti prima del termine dell'orario;
3. L'avviso di chiusura è dato a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che i visitatori escano dal cimitero prima della chiusura automatica dei cancelli;

Art. 85
riti funebri

1. all'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano, sia per un singolo defunto che per la collettività dei defunti;
2. le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere preventivamente autorizzate.

Art. 86
Regole d'ornato

1. sulle tombe possono essere poste, croci, statue, epigrafi, simboli, ricordi, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture;
2. ogni epigrafe deve essere consona e rispettosa del luogo. Il testo deve contenere le generalità del defunto e le eventuali rituali espressioni brevi;
3. le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana. Sono permesse citazioni in sardo, latino, in ebraico, e nelle rispettive lingue per gli stranieri;
4. sulle lapidi di chiusura deve essere obbligatoriamente indicato il nome, il cognome, e le date di nascita e di morte;
5. sulle lapidi dei loculi e delle tombe può essere inserita esclusivamente una immagine fotografica, di modiche dimensioni, che ritragga il defunto o i defunti ivi sepolti, mentre è assolutamente vietato applicarvi fotografie di defunti tumulati altrove;
6. è vietata l'apposizione di una unica lapide che racchiuda due loculi singoli attigui, sia in orizzontale che in verticale, anche nel caso vi siano tumulati coniugi;
7. nelle lapidi dei loculi prefabbricati è consentita l'applicazione di una mensola, atta a sostenere un piccolo vaso, delle dimensioni massime di cm. 15 di lunghezza, cm. 10 di larghezza, cm. 2 di spessore, a condizione che venga realizzata nello stesso materiale della lapide o degli accessori;

8. in caso di inosservanza alle regole di cui ai commi precedenti si procederà, con diffida scritta, alla richiesta di rimozione degli elementi di arredo non conformi, e, in caso di non ottemperanza, il Settore Tecnico vi provvederà d'ufficio addebitando le eventuali spese al concessionario.

Art. 87
Attività delle ditte appaltatrici di servizi comunali

1. le imprese esterne a cui vengono affidati alcuni servizi cimiteriali dovranno operare nel pieno rispetto del presente regolamento e del relativo capitolato d'oneri al quale dovranno scrupolosamente attenersi, sono tenute alla massima puntualità, serietà, correttezza nell'esecuzione dei lavori affidati;
2. alle ditte concessionarie dei lavori di apertura e chiusura loculi e di posa delle lapidi cimiteriali è consentito di utilizzare solo ed esclusivamente la lapide in dotazione al loculo concesso; E' assolutamente vietato per le stesse:
    a. prelevare, spostare, sostituire, le lapidi dei loculi non ancora assegnati;
    b. nell'esecuzione dei propri lavori imbrattare, sporcare, danneggiare gli altri manufatti vicini;
3. la ditta appaltatrice della manutenzione del verde e della pulizia del cimitero dovrà adottare tutte le precauzioni atte ad evitare l'insudiciamento delle tombe e dei loculi ed il danneggiamento delle lapidi, in caso contrario, risponderà direttamente per gli eventuali danni causati per negligenza.

Art. 88
Attività delle ditte esterne

1. per l'esecuzione delle opere che non siano riservate al Comune gli interessati possono avvalersi, a loro libera scelta, dell'opera di ditte private,;
2. per poter effettuare qualsiasi tipo di intervento è necessario aver ottenuto il nulla osta da parte del Settore Tecnico;
3. le imprese che eseguono lavori per conto di privati sono responsabili nei confronti del Comune per gli eventuali danni arrecati all'Amministrazione o a terzi nell'esecuzione degli stessi;
4. nell'esecuzione degli interventi di manutenzione, costruzione, demolizione etc. le ditte private devono adottare qualsiasi accorgimento finalizzato a prevenire l'imbrattamento o il danneggiamento degli altri manufatti, a scongiurare qualsiasi pericolo per l'incolumità delle persone, nel rispetto della sacralità del luogo;
5. in caso di esecuzione di scavi per la costruzione di tombe, l'area assegnata deve essere opportunamente recintata, il deposito dei materiali di risulta, da costruzione, e/o le attrezzature utilizzate non devono costituire un ostacolo per i visitatori. Tale materiale e le attrezzature deve essere rimossi a fine giornata evitando lo spargimento e l'imbrattamento dei viali.
6. è vietato percorrere i viali con mezzi che possano danneggiarne la pavimentazione, nell'eventualità che l'accesso e il transito siano strettamente necessari dovrà essere richiesta apposita autorizzazione al Settore Tecnico;
7. in questo ultimo caso, nell'eventualità di danni arrecati alle sedi viabili, le imprese o qualsiasi altra persona che ne venga a conoscenza, sono tenute a darne immediata informazione al Settore Tecnico che adotterà i provvedimenti ritenuti necessari e che in caso di inottemperanza agli ordini impartiti revocherà l'autorizzazione all'accesso dei mezzi;
8. l'orario di lavoro non potrà protrarsi oltre il normale orario di apertura del cimitero;

9. è vietato eseguire lavori nella giornate festive salvo inderogabili esigenze tecniche che dovranno essere valutate dal Settore Tecnico che provvederà, se del caso, a rilasciare apposito nulla osta;
10. nel periodo dal 27 ottobre al 3 novembre è vietato introdurre nel cimitero materiali edili, lapidi, e dovrà essere sospesa qualsiasi attività di cantiere. E' consentito, invece, effettuare lavori di riordino e di abbellimento fatta eccezione per i giorni 01 e 02 novembre in cui è permesso solo deporre fiori e piante.

Art. 89
Attività funebre

1. per attività funebre s'intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
    a. disbrigo, su mandato degli aventi titolo, delle prati che amministrative pertinenti all'attività funebre, con l'incarico di agenzia d'affari di cui all'art. 115 del R.D. 18/06/1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), e ss.mm.ii.;
    b. vendita di casse ed altri articoli funebri in occasione del funerale;
    c. trasporto di salma e di cadavere, di resti mortali, di ceneri e di ossa umane;
    d. cura, composizione e vestizione di salme e di cadaveri;
2. l'attività funebre è svolta da ditte individuali o società di persone o di capitali, previa presentazione di segnalazione certificata d'inizio di attività (SCIA) allo Sportello Unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE) competente per territorio, ai sensi della L.R. 20.10.2016 n. 24, corredata dalla documentazione e dalle autocertificazioni attestanti il rispetto delle norme in materia di commercio, edilizia, urbanistica, sanità e di pubblica sicurezza;
3. è vietata l'intermediazione nell'attività funebre. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, per la vendita di casse e articoli funebri e per ogni altra attività connessa al funerale si svolge solo nella sede autorizzata o eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso altro luogo, purché non all'interno di strutture sanitarie e socio-assistenziali di ricovero e cura, pubbliche o private, di strutture obitoriali e di cimiteri;
4. è vietato svolgere l'attività di pompe funebri o di trasporto funebre o proporre servizi e forniture concernenti l'attività di pompe funebri o di trasporto funebre e l'attività marmorea e lapidea cimiteriale:
    a) all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private, ivi comprese le residenze per anziani e altre strutture socio-sanitarie,socio assistenziali e residenziali e i relativi servizi mortuari.
    b) all'interno degli obitori e dei locali di osservazione delle salme;
    c) all'interno dei cimiteri e nei locali comunali.
5. l'attività funebre è incompatibile con la gestione di camere mortuarie, di obitori e locali di osservazione pubblici, di attività sanitarie e parasanitarie e cimiteri. Le imprese che svolgono l'attività funebre non possono svolgere, anche per tramite di proprio personale, attività di servizio ambulanza o attività sociali o assistenziali ivi compreso il trasporto di malati o degenti;
6. presso la sede commerciale dell'impresa deve essere esposta al pubblico la carta dei servizi e delle prestazioni con il relativo prezziario.

TITOLO XIII - Norme Tecniche

Art. 90
Rilascio concessioni per la costruzione di monumenti a terra

1. per la costruzione di tombe e cappelle private è necessario avere in concessione un'area cimiteriale;

2. i monumenti a terra devono essere costruiti nel rispetto di tutte le normative tecniche previste dal regolamento nazionale di polizia mortuaria e dalle normative nazionali e locali in materia;
3. nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro;
4. la costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti;
5. le variazioni di carattere ornamentale e le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione devono essere autorizzate dal Settore Tecnico.

Art. 91
Manutenzione ordinaria e straordinaria di loculi, tombe e cappelle

1. ai concessionari dei loculi di qualsiasi tipologia compete la manutenzione della lapide di chiusura e dei relativi accessori, mentre la manutenzione della struttura è a carico del comune;
2. ai concessionari delle fosse site sui campi di inumazione compete la manutenzione dei cippi;
3. ai proprietari delle tombe e della cappelle private compete la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse;
4. qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere autorizzato dal Settore Tecnico del Comune;
5. i lavori di manutenzione dovranno essere effettuati nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento che disciplinano le attività delle ditte esterne;
6. qualora i concessionari non provvedano ad eseguire i necessari lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria gli stessi verranno realizzati dal Comune con spese a carico degli interessati.

TITOLO XIV – ATTIVITA' DI VIGILANZA E SANZIONI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 92
Attività di controllo e di vigilanza

1. il comune e l'ATS vigilano e controllano l'osservanza delle norme per le attività funebri;
2. le attività di controllo relative ai lavori di realizzazione, manutenzione, o modifica dei manufatti cimiteriali competono al Settore Tecnico e alla Polizia locale;
3. il controllo sulla generale manutenzione e sulla pulizia delle aree cimiteriali compete al Settore Tecnico comunale;

Art. 93
Sanzioni

1. la violazione delle disposizioni elencate nel presente Regolamento è soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, come previsto dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fatto salvo quanto già espressamente previsto in punto specifico da disposizioni statali e/o regionali;
2. il trasgressore, a prescindere dal pagamento della sanzione pecuniaria, ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 94
Disposizioni finali

1. il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del comune;
2. le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano dalla data di approvazione dello stesso;
3. dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati i precedenti provvedimenti regolamentari e deliberativi dell'Amministrazione;
4. le norme del presente regolamento si intendono automaticamente modificate, senza formalità alcuna, in caso di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali;
5. per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme in vigore ed in particolare al D.P.R. n. 285 del 10.09.1990, alla Circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993 n. 24, alla Circolare del Ministero della Sanità 31/07/1998 n. 10, alla Legge n. 130 del 30.03.2001, alla L.R. 02/08/2018, n. 32 "Norme in materia funebre e cimiteriale" e alle relative disposizioni applicative allegate alla deliberazione G.R. n. 9/31 del 22.02.2019;
6. il presente Regolamento verrà trasmesso, ai sensi della deliberazione G.R. n. 54/23 del 07.10.2016 all'ASSL Nuoro – Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione.